



Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. L'Associazione di promozione sociale denominata "DRITTO e ROVESCIO APS" ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile si è costituita l'11 novembre 2010 con Sede legale in Piazza Dante, 34 a Borgo San Lorenzo.

Art. 2. L'Associazione "DRITTO e ROVESCIO APS", chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: promuovere attività culturali in campo formativo, educativo, didattico, artistico, sociale e ricreativo per famiglie, bambini, giovani e adulti in genere.

Art.4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- organizzazione e gestione di esploratori/laboratori, campus estivi e invernali, mostre, concerti, convegni, festival, performance e spettacoli, attività di formazione, animazioni;
- realizzazione di iniziative, incontri, dibattiti sull'educazione attiva, sull'arte e creatività, sulla sostenibilità;
- accompagnamento e supporto a gruppi per visite museali e/o di interesse educativo e culturale;
- progettazione e divulgazione di attività educative e formative sui principi della sostenibilità ambientale;
- diffusione di pubblicazioni, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, materiale multimediale;
- promozione degli aspetti legati alla qualità della vita, alle pari opportunità, ai diritti di cittadinanza con particolare rilievo per le condizioni di disabilità e per favorire l'inclusione di bambini, giovani e famiglie anche in difficoltà sociali;
- programmazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.



Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di socio. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante oppure nel caso in cui la domanda viene accolta alla presenza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo si procede alla diretta valutazione di accettazione apponendo la firma sopra la domanda e con pagamento diretto della quota associativa.

Art. 8. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee anche per le modifiche di statuto e regolamenti, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.



Organi sociali

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;

Assemblea dei soci

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Art. 13. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio a tutti i soci di "lettera non raccomandata" o per "email" o per "telefono" e infine con lettera affissa nella bacheca nella sede legale dell'associazione, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento dell'assemblea.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. In qualsiasi caso vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio, può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le responsabilità dei consiglieri, quest'ultimi non hanno voto.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico/finanziario consuntivo;
- approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;



- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera: sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera, in presenza di almeno due terzi degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria deve deliberare con il voto favorevole, di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle riunioni e il bilancio sono conservati nella sede legale. Questi sono a disposizione per essere consultati e, su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, possono essere consegnati e inviati per lettera o email. Eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, i componenti vengono nominati dall'Assemblea, essi durano in carica 3 esercizi e possono essere rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo email e/o avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando intervengono la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio¹ da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Cariche elettive

Art. 23. Le cariche elettive sono nominate dal consiglio Direttivo e sono:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente;
- b. il Tesoriere;
- c. il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea sei soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

¹ il bilancio consuntivo, nei casi il giro d'affari sia rilevante e si tenga un regime di contabilità ordinaria.



Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi e/o erogazioni liberali (contributo "propriamente detto") degli associati e di terzi;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzate nell'ambito dei fini statutari;
- d) eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;



- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione è tenuta per almeno 3 anni alla conservazione della documentazione.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni previste dalla Legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia.

Borgo San Lorenzo, 6 ottobre 2016

STATUTO



DRITTO e ROVESCIO APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

FIRMA di tutti dei membri del Consiglio Direttivo al 6 ottobre 2016

- 1) Sandra Gualtieri
- 2) Emanuela Periccioli
- 3) Claudia Valeri
- 4) Gianna Periccioli